



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 78 del 10/06/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN
DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N.309/19 NELLA CAUSA CIVILE DI
SECONDO GRADO ISCRITTA AL N.R.G. 759/15 PROMOSSA DALLA DITTA INTONACI
BELLINA S.R.L CONTRO IL cOMUNE DI RAGUSA PER LA RIFORMA DELLA
SENTENZA DEL T.A.R. CATANIA N.528.**

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Con nota del 31 maggio 2019, trasmessa via PEC , l'avvocato Andrea Scuderi, in nome e per conto della ditta Intonaci Bellina s.r.l., sua assistita, ha chiesto il pagamento delle spese legali per complessivi € 4.000, oltre accessori, nonché la rifusione del contributo unificato pari ad € 975,00, dovute in esecuzione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 309/19 nel giudizio iscritto al n. 759/15 promosso dalla ditta Intonaci Bellina s.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n.528/15.

Con la su indicata sentenza il Collegio ha accolto l'appello e per l'effetto ha annullato il provvedimento adottato dal dirigente del Servizio Edilizia Privata dell'Ente di parere contrario all'accoglimento della domanda di concessione edilizia presentata dalla società per la realizzazione di una “costruzione residenziale in c.da Cisternazzi”.

Si espone per maggiore intelligenza quanto segue:

Con ricorso in appello notificato presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana-Palermo, al Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore, e per esso al procuratore costituito in primo grado, avvocato Sergio Boncoraglio, e a mezzo PEC ai sensi della legge 53/94 il 3/6 luglio 2015, prot.56100, dall'avvocato Andrea Scuderi, la società “Intonaci Bellina”, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Giovanni

Bellina, ha impugnato avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, chiedendone l'annullamento e la totale riforma, la sentenza n. 528/15 di Catania /resa inter partes nel giudizio iscritto al n 2851/13 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania ha dichiarato inammissibile , ai sensi dell'art.35,comma 1, lett.b del codice del processo amministrativo, il ricorso dalla stessa proposto per ottenere l'annullamento del provvedimento adottato dal dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Ragusa di parere contrario all'accoglimento della domanda di concessione edilizia presentata dalla società per la realizzazione di una “costruzione residenziale in c.da Cisternazzi”, nonchè ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso o consequenziale.

L'Ente regolarmente si costituiva per contestare le ragioni dell'appello.

Per quanto sopra occorre dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa di cui in narrativa e procedere all'impegno e liquidazione della somma dovuta alla ditta Intonaci Bellina s.r.l. per complessivi € 6.811,48 (spese legali + contributo unificato) così di seguito specificati:

Tutto ciò premesso;

Vista la sentenza n. 309/19 del Consiglio di Giustizia Amministrativo;

Accertata la disponibilità di fondi al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002 bil. 2019 si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del compenso dovuto.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000”

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 3 aprile 2019 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP ed il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021:

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di GM n. 344 del 21.05.19 di approvazione del PEG triennio 2019-2021;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamato;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1.Di impegnare in favore della ditta Intonaci Bellina s.r.l. la somma complessiva di € 6.811,48, per le motivazioni di cui in narrativa.
- 2.Di imputare la superiore spesa di € 6811,48 al cap. 1230 del vigente bilancio cod. 01.11.1.03.02.99.002 dove esiste l'occorrenda disponibilità. Scadenza impegno 2019.
3. Di liquidare ed emettere mandato di pagamento in favore della ditta Intonaci Bellina s.r.l per € 6.811,48 per spese legali e contributo unificato, per le motivazioni di cui in narrativa, giusto impegno di cui al punto 1) con pagamento mediante bonifico bancario (si allega codice IBAN)
4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato.
- 5.Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Si allega: nota- avv. Scuderi IBAN

Ragusa, 08/07/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale